

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2476

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2003 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n.253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile

(*) Già presentato alla Camera dei deputati l'11 settembre 2003 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione ai crescenti impegni sul fronte della sicurezza pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di rendere più incisiva, attraverso un maggiore controllo del territorio, l'azione di prevenzione delle forze di polizia nelle aree più esposte a fenomeni criminosi anche connessi all'immigrazione clandestina, il presente decreto-legge mira a consentire l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, in base alla relativa programmazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2003, attingendo, già nell'immediato, dalle graduatorie di concorsi già espletati.

Pertanto, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento prevede:

alla lettera *a*), l'assunzione, nel limite di 550 posti, dei candidati risultati idonei all'ultimo concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto dell'8 novembre 1996, la cui graduatoria di merito è scaduta l'8 maggio 2001;

alla lettera *b*), l'assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell'aprile del 2004. Contestualmente i posti del relativo concorso sono aumentati da 280 a 730.

Per gli eventuali posti non coperti, la stessa norma prevede l'utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonchè il ricorso ad

un concorso straordinario riservato al personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non più di due anni.

Si aggiunge che l'Amministrazione risente fortemente di un *deficit* organico di oltre 890 unità nelle qualifiche direttive, per cui avverte l'urgente necessità di assumere al più presto funzionari del ruolo dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici.

Premesso che in parte (76 unità) si sta provvedendo utilizzando la disposizione dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che prevede l'utilizzazione delle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi straordinari banditi negli anni scorsi (dal 2000 al 2002), una seconda possibilità di rapida attuazione consiste nella riammissione in servizio di quei funzionari che già trasferiti, a domanda, presso altre amministrazioni, per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, hanno ora chiesto di rientrare nei ruoli della Polizia di Stato.

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 si prevede, quindi, una circoscritta deroga all'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, senza la quale la riammissione in servizio non potrebbe essere attuata trattandosi di trasferimento disposto in applicazione di una norma di carattere transitorio e speciale, qual'è stata quella del citato articolo 5, comma 3, della legge n. 78 del 2000.

Tale previsione, che risponde al forte interesse dell'Amministrazione di recuperare le specifiche professionalità maturate dal predetto personale nell'attività istituzionale,

non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di personale tuttora in servizio presso una pubblica amministrazione e che le riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito delle autorizzazioni ad assumere già disposte per la Polizia di Stato.

L'articolo 2 è diretto a consentire al Dipartimento della protezione civile di assolvere in modo più compiuto ai propri rilevanti e accresciuti compiti istituzionali. A tale fine lo stesso Dipartimento viene autorizzato ad avvalersi, in via permanente, di personale particolarmente qualificato attraverso apposite procedure concorsuali.

La norma in questione si prefigge, in particolare, di incrementare il livello di specia-

lizzazione e di professionalità del personale che opera nel Dipartimento, mediante la stabile acquisizione di apposite figure professionali, al momento carenti o solo precariamente operanti nella struttura.

Le procedure concorsuali prevedono una riserva di posti in favore del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato da tempo in servizio presso il Dipartimento, in posizione di comando e di fuori ruolo, ovvero di quello con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità. La disposizione garantisce, in ogni caso, un adeguato accesso alle procedure concorsuali dall'esterno, nel rispetto del consolidato indirizzo in tale materia espresso dalla Corte costituzionale.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge prevede alcune misure urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a dare concreta e tempestiva attuazione all'articolo 80, comma 8, della legge 30 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha previsto uno specifico stanziamento (9,2 milioni di euro per il 2003, 32,7 milioni di euro per il 2004 e 34,2 milioni di euro a regime) per l'incremento organico di 1.000 agenti della Polizia di Stato, al fine di assicurare la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo.

Allo scopo di perseguire le finalità della legge finanziaria sopra richiamata, la norma in esame prevede l'utilizzo di personale che può essere avviato ai corsi di formazione già a partire dal corrente anno, in coerenza con la programmazione di spesa sopra indicata, nel rispetto della riserva del 45 per cento dei posti per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 autorizza l'assunzione di 550 unità mediante l'utilizzazione della graduatoria di merito - relativa al concorso pubblico per allievi agenti bandito con decreto in data 8 novembre 1996 - approvata con decreto in data 9 maggio 1998 e scaduta l'8 maggio 2001.

La successiva lettera *b*) prevede l'assunzione dei primi 450 militari in ferma breve e prefissata della graduatoria degli idonei del concorso indetto nel 1999 per l'assunzione nella Polizia di Stato, che termineranno il periodo di ferma nell'aprile del 2004, con contestuale aumento da 280 a 730 dei posti del relativo concorso.

Per gli eventuali posti non coperti è previsto l'utilizzo della graduatoria degli idonei del medesimo concorso per l'assunzione nelle altre amministrazioni di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, nonchè l'eventuale ricorso ad un concorso straordinario riservato al personale che ha concluso la ferma breve o prefissata da non più di due anni.

L'onere derivante dall'attuazione della norma in esame è coperto dallo stanziamento previsto dal citato articolo 80, comma 8, della legge n. 289 del 2002.

Si soggiunge che le modalità di assunzione previste consentono un risparmio di spesa derivante dal mancato ricorso alle procedure relative all'organizzazione di un concorso pubblico.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede la possibilità di riammettere in servizio i funzionari della Polizia di Stato trasferiti presso altre Ammini-

strazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

La previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le riammissioni possono essere effettuate solo nell'ambito delle vacanze disponibili e delle autorizzazioni ad assumere, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge n. 289 del 2002, considerando l'intero trattamento economico da corrispondere alle unità da riammettere.

Quanto all'articolo 2, trattasi di una disposizione autorizzatoria a bandire concorsi di reclutamento secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto alla sua attuazione si provvede ai sensi dell'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003.

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'immediato reclutamento del personale della Polizia di Stato per esigenze funzionali aventi carattere di priorità, fra cui quelle di concreta attuazione dell'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente gli interventi in materia di immigrazione e asilo, nonché di incrementare gli organici del Dipartimento della protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Accelerazione delle procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato)

1. Per l'assunzione di mille agenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:

a) per 550 unità, utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso per allievo agente, indetto con bando in data 8 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996;

b) per le rimanenti 450 unità, corrispondenti alla riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, assumendo i primi 450 della graduatoria del concorso per l'accesso nella carriera iniziale della Polizia di Stato, indetto con bando in data 26

maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1999. Conseguentemente i posti del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono aumentati da 280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non coperta dagli idonei della Polizia di Stato è destinata agli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie di merito del medesimo concorso relative all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 215 del 2001, previa selezione e secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente ancora non coperti, si provvede mediante concorso riservato esclusivamente ai volontari in ferma prefissata o in ferma breve delle Forze armate, comunque reclutati, che abbiano concluso il periodo di ferma da non più di due anni.

2. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale già appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.

2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – MARTINO –
TREMONTI – MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

